

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

114° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 1975

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda » (2141-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . .	Pag. 1511, 1512, 1513 e <i>passim</i>
BOLDRINI	1514, 1516
DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	1513, 1514
LICINI	1517
MARIANI	1513, 1515, 1516
MARTINAZZOLI, f.f. relatore alla Commissione	1512 1513, 1516
VALITUTTI	1517

La seduta ha inizio alle ore 12.

L I S I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda » (2141-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Martinazzoli, in sostituzione del relatore, senatore De Carolis, at-

tualmente impedito, di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

MARTINAZZOLI, *f.f. relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, il disegno di legge in titolo, approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 23 luglio 1975, è stato modificato dalla IV Commissione dell'altro ramo del Parlamento nella seduta del 29 ottobre 1975. In particolare, la Camera dei deputati ha ritenuto di sopprimere il secondo comma dell'articolo 1, in base al quale restavano comunque ferme, come sanzioni amministrative, le sanzioni accessorie e la confisca previste dalle leggi vigenti, considerando che la depenalizzazione delle contravvenzioni punibili con l'ammenda comportasse evidentemente anche la decadenza delle sanzioni accessorie e della confisca. La soppressione del secondo comma dell'articolo 1, pertanto, esclude la trasformazione in sanzioni amministrative delle pene accessorie precedentemente ricollegabili alle contravvenzioni depenalizzate.

Da questa prima modifica apportata dalla Camera dei deputati al testo da noi approvato conseguono una serie di corollari che ora avremo modo di vedere nel corso dell'esame dei successivi articoli. All'articolo 6, infatti, è stato soppresso, in base alla decisione di cui sopra, il penultimo comma, che concerneva appunto la possibilità per gli agenti che accertano la violazione di procedere anche al sequestro delle cose che possono formare oggetto di confisca.

Ulteriori modificazioni sono state apportate al successivo articolo 8, a cominciare dalla rubrica che è stata sostituita dalla seguente: « *Ordinanza e ingiunzione. Opposizione* ». In primo luogo, la Camera dei deputati ha ritenuto di sopprimere, al primo comma, la virgola dopo le parole: « se ritengono fondato l'accertamento »; ha inoltre proceduto alla soppressione dei successivi commi quarto, quinto e sesto, in conseguenza pure della soppressione del secondo comma dell'articolo 1 e del terzo comma dell'articolo 6, ed all'aggiunta di cinque commi corrispondenti ai primi cinque commi (salvo

il terzo, che viene diviso in due distinte disposizioni) del successivo articolo 9 da noi in precedenza approvato. L'articolo 9 è stato quindi approvato dall'altro ramo del Parlamento con una nuova rubrica (« *Connessione. Prescrizione. Esecuzione forzata* ») e in una nuova formulazione che riprende parte del terzo comma del testo approvato dal Senato.

Al secondo comma dell'articolo 11 è stata poi introdotta una modifica di coordinamento, concernente il numero di uno degli articoli richiamati.

All'articolo 12 sono state aggiunte dalla Camera dei deputati, dopo le parole « relativa alla violazione », le altre: « dell'ammontare del tributo e », mentre sono state soppresse le successive parole: « Qualora ricorrano particolari circostanze, l'ufficio anzidetto può determinare la somma da pagare anche in misura inferiore ai limiti anzidetti, purchè non minore del decimo del minimo ». In sostanza, si è voluta prendere una decisione diversa, fare una scelta diversa da quella fatta dalla nostra Commissione, ritenendosi di non lasciare a tali uffici un ambito di discrezionalità che è sembrato, a quanto pare, troppo ampio.

All'articolo 14 è stata poi apportata una modifica del tutto formale alla lettera a) del secondo comma, che è stata approvata in un diverso testo del seguente tenore: « a) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori, la prevenzione degli infortuni e le assicurazioni sociali ».

Infine, all'articolo 15, è stata soppressa, al secondo comma, la proposizione: « Restano salvi i provvedimenti adottati in ordine alle sanzioni accessorie e alla confisca », sempre in conseguenza della soppressione iniziale del secondo comma dell'articolo 1.

Detto questo, invito la Commissione a voler dare la sua approvazione al disegno di legge in discussione, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

2^a COMMISSIONE

114° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1975)

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiara chiusa.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per quanto mi riguarda, non ho che da rimettermi a quanto è stato detto dal Governo in occasione del precedente esame del disegno di legge qui al Senato ed alla Camera dei deputati, nonchè a quanto è stato testè dichiarato dall'onorevole relatore.

Per quanto concerne in particolare la soppressione della sanzione della confisca, vi è da dire che indubbiamente si tratta di una notevole innovazione. Rimangono certo oscure, al riguardo, talune conseguenze, ad esempio in materia di caccia e via dicendo. D'altra parte, a mio avviso, l'abolizione della sanzione della confisca avrebbe un notevole rilievo, però, solo in relazione ai generi alimentari, che però sono esclusi. Non mi sembra quindi che, per quanto riguarda questa parte, possa sorgere una grossa questione. Pertanto, a meno che la Commissione non voglia ritornare su questo punto, non vedo altre innovazioni di rilievo. Mi pare infatti che sia senz'altro giusto ed opportuno non prevedere una eccessiva discrezionalità per gli uffici nei casi di violazione delle leggi in materia di dogane e di imposta di fabbricazione, per ridurre oltre un certo limite la somma da pagare, con la soppressione, appunto, dell'ultima parte dell'articolo 12.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Il primo comma dell'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 1, soppresso dalla Camera dei deputati:

« Restano comunque ferme, come sanzioni amministrative, le sanzioni accessorie e la confisca previste dalle leggi vigenti ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Gli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del terzo comma dell'articolo 6, soppresso dalla Camera dei deputati:

« Gli agenti che accertano la violazione procedono anche al sequestro delle cose che possono formare oggetto di confisca ».

Si tratta evidentemente di una conseguenza della soppressione del secondo comma dell'articolo 1.

M A R I A N I . Non si tratta di una conseguenza di quella soppressione perchè non è una pena accessoria; il sequestro infatti è eseguito in via preliminare nel momento dell'accertamento, mentre la confisca di cui si parla nell'articolo 1, secondo comma, è una sanzione amministrativa in relazione al provvedimento definitivo eventuale, che il giudice avrebbe adottato se non fosse intervenuta la soppressione da parte della Camera. Ora, cosa può succedere? Non ho fatto mente locale, ma è evidente che vi possono essere degli oggetti che obiettivamente debbono essere sequestrati (non parlo di confisca) anche quando la contravvenzione sia depenalizzata; non dico in materia di caccia, perchè in questo caso è previsto l'arresto, ma è fuori dubbio che vi sono taluni reati per cui è prevista solo l'ammenda e che qui verrebbero depenalizzati, in cui l'oggetto che è stato il mezzo del reato dovrebbe essere sequestrato.

P R E S I D E N T E . Faccio notare al senatore Mariani che la norma soppressa dall'altro ramo del Parlamento parla di « cose che possono formare oggetto di confisca ».

M A R T I N A Z Z O L I , *f.f. relatore alla Commissione*. L'onorevole Presidente, richiamandosi al testo della disposizione, ha già

2^a COMMISSIONE

114° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1975)

posto l'obiezione fondamentale. Il discorso si pone soltanto su due alternative: sequestro dei mezzi di reato e sequestro come strumento della successiva confisca. Nel primo caso, però, occorre che vi sia un reato, che in questo caso non c'è più perchè la fattispecie è stata depenalizzata, mentre nel secondo caso il sequestro non ha ragione d'essere perchè non vi è più la confisca.

È evidente pertanto, contrariamente a quanto sostiene il senatore Mariani, che la soppressione del terzo comma dell'articolo 6 è consequenziale alla soppressione del secondo comma dell'articolo 1.

D E L L ' A N D R O, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Posto che vi fossero oggetti da sequestrare, malgrado la inesistenza del reato e l'inesistenza della confisca, tutto rimarrebbe inalterato perchè nel disposto dell'articolo 6 si sopprime il sequestro soltanto per le cose oggetto di confisca.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la soppressione del terzo comma dell'articolo 6.

(È approvata).

Il quarto comma dell'articolo 6 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

L'articolo 7 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del primo comma dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Le autorità indicate nell'articolo precedente, alle quali gli interessati possono fare pervenire scritti difensivi entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, se ritengono fondato l'accertamento determinano con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiungono il pagamento, insieme con le spese, all'autore della

violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente ».

In definitiva, è stata soppressa una virgola.

B O L D R I N I. La virgola avrebbe alterato il testo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Nel testo approvato dalla Camera dei deputati la rubrica dell'articolo 8 è stata così modificata: « *Ordinanza e ingiunzione. Opposizione* ».

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

(È approvata).

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 8 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

La Camera ha soppresso il quarto, quinto e sesto comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la soppressione del quarto comma.

(È approvata).

Metto ai voti la soppressione del quinto comma.

(È approvata).

Metto ai voti la soppressione del sesto comma.

(È approvata).

Do lettura dei commi aggiunti dalla Camera dei deputati all'articolo 8:

« In caso di mancato versamento nel termine prescritto, le autorità che hanno emesso l'ordinanza procedono alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Le Regioni provvedono per mezzo dei loro uffici.

2^a COMMISSIONE

114° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1975)

Si applicano le disposizioni del quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317.

L'atto con cui è proposta l'azione davanti al pretore può essere anche notificato direttamente all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un quarto per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile ».

Poichè nessuno domanda di parlare, li metto ai voti.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

*(Connessione. Prescrizione.
Esecuzione forzata)*

Alle violazioni indicate nell'articolo 1 si applicano le disposizioni degli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge 3 maggio 1967, n. 317.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

L'articolo 10 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Il primo comma dell'articolo 11 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 11 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Si applicano le disposizioni dell'articolo 4 e quella del quarto comma dell'articolo 8, sostituito alle autorità ivi indicate l'ufficio finanziario incaricato della contabilità relativa alla violazione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 11 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 12.

(Definizione in via breve)

In deroga a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni alle leggi in materia di dogane ed imposte di fabbricazione punite con la pena pecuniaria, è consentito al trasgressore di estinguere l'obbligazione mediante il pagamento, entro quindici giorni dalla contestazione, presso l'ufficio incaricato della contabilità relativa alla violazione, dell'ammontare del tributo e di una somma pari ad un sesto del massimo o, se più favorevole, al limite minimo della pena pecuniaria medesima.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

L'articolo 13 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura della lettera a) del secondo comma dell'articolo 14 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« a) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori, la prevenzione degli infortuni e le assicurazioni sociali; ».

M A R I A N I . Il rapporto di lavoro è quello stabilito dall'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, laddove in caso di mancata esecuzione dell'ordinanza del giudice del lavoro — per esempio, per la riassunzione dei lavoratori — si comincia la sanzione di cui all'articolo 650 del codice penale. È un rapporto che non riguarda la tutela dei lavoratori; anzi, prescinde dall'iniziativa dei lavoratori in materia. Pertanto, non so se sia esatta questa dizione; non si tratta più, in

2ª COMMISSIONE

114° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1975)

fatti, della sola tutela dei lavoratori. Probabilmente la Camera ha pensato a questo articolo 28. Comunque, è effettivamente una dizione diversa con un concetto differente di pubblica utilità.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, la metto ai voti.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 14 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Il primo comma dell'articolo 15 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 15 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi alla data sopra indicata sono riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ma non può aver luogo la conversione della ammenda in arresto per insolvibilità del condannato ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del terzo comma aggiunto dalla Camera dei deputati:

« Si applica l'articolo 2, secondo comma, del codice penale ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 15 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

L'articolo 16 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

B O L D R I N I . Dichiaro, a nome del Gruppo comunista, che voterò a favore del

disegno di legge perchè alcune contraddizioni, che il disegno di legge conteneva allorchè fu posto all'esame della Commissione, sono state eliminate dal Senato. Rimane, purtroppo, qualche discrasia anticostituzionale: per esempio, per le violazioni finanziarie vi è la facoltà di irrogare una pena pecuniaria aggiuntiva senza fissare un minimo ed un massimo. Siamo, pertanto, al di fuori del limite della legalità della pena. Penso che la giurisprudenza riterrà che questa pena pecuniaria sia da irrogare nei limiti minimi e massimi previsti dalla pena dell'ammenda di cui all'articolo 1, senza allargare la facoltà degli uffici finanziari di irrogare la pena *ad libitum*. Inoltre, in linea generale, ritengo che debba essere premiato lo sforzo compiuto per l'approvazione dei numerosi provvedimenti che allo stato attuale informano la giustizia penale.

M A R I A N I . Dichiaro, a nome del Gruppo del MSI-Destra nazionale, che voterò a favore del disegno di legge, che, sia pure imperfetto in taluni punti, credo risolva notevoli questioni che non affliggeranno più le sezioni penali della pretura.

M A R T I N A Z Z O L I , f.f. relatore alla Commissione. Ritengo che sia inutile ribadire il consenso sulle finalità del disegno di legge. Credo che vi sia solo da augurarsi che gli uffici che hanno predisposto per primi questo testo abbiano avuto una precisa consapevolezza delle conseguenze che le possibili lacune potranno causare. Sotto questo profilo direi, con una certa brutalità, che forse si tratta solo di una scommessa. D'altra parte, vale la pena ancora una volta di ricordare al Governo la necessità, per questo tipo di interventi che sono disarticolati e settoriali, di approntare un lavoro di coordinamento. Ho, infatti, l'impressione che saranno poche le persone in grado, dopo faticose ricerche, di dare una risposta chiara, conforme alla lettera della legge. Si tratta di un problema che si pone in termini generali e che va sollevato anche in quest'occasione, perchè abbiamo operato una ulteriore serie di amputazioni del codice penale e di richiami ad

2^a COMMISSIONE

114° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1975)

un numero di altre leggi speciali. Se vi fosse la possibilità, ripeto, di un lavoro di aggiornamento dei testi unici, e così via, certamente si renderebbe più intellegibile questo complesso di novità, che altrimenti, così come sono, rischiano di fare in modo che il broccardo — del resto già abbastanza azzardato — per cui *iura novit curia*, diventi un semplice modo di dire arcaico, non più rispondente alla realtà.

V A L I T U T T I . Noi dichiariamo il nostro voto favorevole.

L I C I N I . Anche noi siamo favorevoli.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici

DOTT. GIULIO GRAZIANI